

ACCERTAMENTO

Il segreto professionale nell'ambito delle verifiche fiscali

di **Lucia Recchioni**

Ai sensi dell'[articolo 52 D.P.R. 633/1972](#), l'**accesso** nei locali destinati all'**esercizio di arti o professioni** deve essere sempre eseguito **in presenza del titolare** dello studio o di un suo delegato.

È inoltre opportuno precisare che è necessaria l'**autorizzazione** del **procuratore della Repubblica** o dell'autorità giudiziaria più vicina:

- per procedere, durante l'accesso, a **perquisizioni personali** e all'**apertura coattiva** di pieghi sigillati, borse, cassaforti, mobili, ripostigli e simili,
- per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il **segreto professionale**.

Al fine di meglio comprendere il concetto di “**segreto professionale**” è necessario far riferimento all'[articolo 220 c.p.p.](#), in forza del quale non possono essere obbligati a **deporre** su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

1. i **ministri di confessioni religiose**, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
2. gli **avvocati**, gli **investigatori privati autorizzati**, i **consulenti tecnici** e i **notai**;
3. i **medici e i chirurghi**, i **farmacisti**, le **ostetriche** e ogni altro esercente una professione sanitaria;
4. gli esercenti altri uffici o **professioni** ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

Nell'ambito delle professionalità di cui al punto d) possono essere richiamati:

- sia i **dottori commercialisti**, in virtù dell'[articolo 5, D.Lgs. 139/2005](#), il quale prevede l'obbligo del segreto professionale per gli iscritti all'Albo, **salvo** per quanto concerne le attività di **revisione** e **certificazione** obbligatorie di contabilità e di bilanci, nonché quelle relative alle funzioni di **sindaco** o **revisore** di società od enti,
- sia i **consulenti del lavoro**, stante le previsioni di cui all'[articolo 6 L. 12/1979](#).

Giova tra l'altro sottolineare che la violazione del segreto professionale è **penalmente sanzionata** in capo al professionista ai sensi dell'[articolo 622 c.p.](#), il quale prevede la reclusione fino ad un anno o la multa da lire sessantamila a un milione per chi **rivela, senza**

giusta causa, il **segreto** di cui ha avuto notizia in ragione del proprio stato o ufficio, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, se dal fatto può derivare **nocumento**.

A seguito della violazione del segreto professionale potrebbero essere inoltre applicate **sanzioni disciplinari**, se previste dall'ordinamento professionale.

Pare quindi evidente che, in sede di verifica fiscale, il commercialista sia tenuto ad opporre il **segreto professionale** nel caso in cui i controlli si estendano ai documenti dei suoi clienti.

Ed infatti, le disposizioni di cui all'[articolo 52 del D.P.R. 633/1972](#), in forza delle quali, come già anticipato, si rende necessaria l'**autorizzazione** del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria se il professionista eccepisce il **segreto professionale**, sono finalizzate a contemperare due **opposte esigenze**:

- da un lato, la necessaria **tutela del professionista**, in capo al quale la legge riconosce specifici **obblighi** nei confronti dei suoi clienti,
- dall'altro, il corretto svolgimento delle **verifiche fiscali**, che sarebbero altrimenti precluse nei confronti di tutti quei professionisti per i quali è previsto, nel nostro ordinamento, il segreto professionale.

Come chiarito dalla [Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 8587 del 2 maggio 2016](#), l'eventuale illegittimità del provvedimento autorizzatorio può essere impugnata:

- davanti al **giudice tributario**, se a seguito dell'autorizzazione è stato emanato l'atto impositivo,
- davanti al **giudice ordinario**, se non è successivamente emanato alcun atto impositivo, oppure se è successivamente emanato un provvedimento non impugnato dal contribuente (con possibilità, ricorrendone i presupposti, di agire **in via cautelare**).

La Suprema Corte ha invece **escluso** la giurisdizione del **giudice amministrativo**, confermando, tra l'altro, anche la sentenza del **Consiglio di Stato, n. 6045 del 5 dicembre 2008**.

Seminario di specializzazione

LAVORATORI AUTONOMI: ACCERTAMENTI E VERIFICHE - IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA

Scopri le sedi in programmazione >